Numero 121 pag. 39 del 22/5/2012

AZIENDA SCUOLA

L'Inps chiarisce la riforma Fornero. Escluso calcolo più favorevole per il servizio over 40 anni

Pensione a 65 anni, senza sconti

Niente deroghe a chi aveva i requisiti entro il 31 dicembre

di Nicola Mondelli

In pensione con meno di 66 anni. L'Inps, con il messaggio n. 8381 del 15 maggio 2012, ha fornito chiarimenti in rapporto alle disposizioni in materia di trattamenti pensionistici contenute nell'art. 24 della legge 214/2011(riforma Fornero) e nella circolare n. 2/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

L'istituto di previdenza precisa, tra l'altro, che ai dirigenti scolastici, ai docenti e al personale Ata, che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro la data del 31 dicembre 2011 secondo i requisiti anagrafici e contributivi richiesti dalle norme vigente prima dell'entrata in vigore della legge 214/2011, non è possibile applicare, neppure su opzione, le disposizioni contenute nel predetto art. 24 (età minima 66 anni e anzianità contributiva minima di 41 anni per le donne e 42 per gli uomini).



Ne consegue che l'amministrazione scolastica dovrà collocare a riposo quei dipendenti che raggiungono il limite di età previsto dalla normativa previgente detto articolo (fissato a 65 anni) e che al 31 dicembre 2011 erano già in possesso del requisito pensionistico della massima anzianità contributiva (40 anni) o della quota o comunque dei requisiti previsti per la pensione di vecchiaia, fatto salvo in ogni caso l'autorizzazione al trattenimento in servizio secondo quanto dispongono i commi 3 e 5 del decreto legislativo 297/1994.

Importante anche il chiarimento sui tempi di pagamento e liquidazione del Tfr/Tfs nel caso di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro disposta ai sensi dell'art. 72, comma 11, del decreto legge 112/2008, convertito con modificazione nella legge 133/2008(compimento della massima anzianità contributiva). Il presupposto per la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 72, nei confronti del personale della scuola che ha maturato i requisiti per il pensionamento a qualsiasi titolo entro il 31 dicembre 2011, rimane fissato, si legge sempre nel messaggio, al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva. Per il personale che invece matura i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 2012, la risoluzione unilaterale dovrà invece tenere conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento così come disciplinata dall'art. 24 della legge 214/2011, in particolare dei requisiti contributivi previsti, per l'anno considerato, per la pensione anticipata(limitatamente al 2012 minimo 41 anni per le donne e 42 per gli uomini). Ai fini dell'individuazione del termine di pagamento del trattamento tali cessazioni devono essere trattate come limiti di servizio e pertanto verrà applicato il relativo termine di pagamento previsto dall'art. 3 del decreto legge 79/1997 (non prima di sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, comunque, non oltre i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi).

Cessazione dal servizio con anzianità contributiva superiore a 40 anni.

L'ultimo chiarimento meritevole è quello relativo al criterio di calcolo della pensione nei confronti di quanti possono fare valere più di 40 anni di contribuzione. Per le cessazioni successive al 31

dicembre 2011, si legge ancora nel messaggio, essendo venuto meno con la riforma Fornero il concetto di massima anzianità contributiva in quanto le anzianità maturate dal 1° gennaio 2012 troveranno comunque, con il sistema contributivo, non potrà trovare più applicazione il criterio di calcolo delineato con la nota operativa dell'Inpdap n. 26 del 13 giugno 2008 che garantiva la valutazione più favorevole in termini di calcolo della prestazione nel caso in cui l'anzianità contributiva era superiore ai 40 anni.